

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

SECONDO SUPPLEMENTO

OTTOBRE / DICEMBRE

2025

DIREZIONE

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

COMITATO DI DIREZIONE

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,
FRANCESCO TESAURO⁺

COMITATO ESECUTIVO

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

ADRIANA ANDREI, ANGELA MARIA AROMOLO DE RINALDIS,
SEBASTIANO BELFI, GIOVANNI BERTI DE MARINIS, BENEDETTA
BONFANTI, ALESSANDRA CAMEDDA, ANDREA CARRISI, GABRIELLA
CAZZETTA, EDOARDO CECCHINATO, PAOLA DASSISTI, ANTONIO
DAVOLA, ANGELA GALATO, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO
GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI, PAOLA LUCANTONI, EUGENIA
MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, EMANUELA
MIGLIACCIO, GIANPAOLO PANETTA, FRANCESCO PETROSINO,
ELISABETTA PIRAS, CHIARA PRESCIANI, FRANCESCO QUARTA,
ELEONORA RAJNERI, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA,
DAVIDE TOCCOLI, VERONICA ZERBA (SEGRETARIO DI REDAZIONE)

COORDINAMENTO EDITORIALE

UGO MALVAGNA

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBIA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

IL PRESENTE FASCICOLO RACCOGLIE GLI ATTI DEL CONVEGNO «L'ORDINAMENTO FINANZIARIO ITALIANO VERSO IL MERCATO UNICO DEI CAPITALI. IMPATTI PER LE IMPRESE, GLI INTERMEDIARI, I MERCATI, LE AUTORITÀ DI VIGILANZA» TENUTOSI PRESSO L'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA I GIORNI 8 E 9 MAGGIO 2025 NELL'AMBITO DEL PRIN_2020 – “AN ANALYSIS OF THE ITALIAN FINANCIAL LEGAL FRAMEWORK VIS-A-VIS THE CAPITAL MARKETS UNION ACTION PLAN: THE PERSPECTIVE OF REGULATORY FRAGMENTATION AND SUSTAINABILITY” (BANDO 2020 PROT. 2020SMP7A7).

NON SONO INCLUSE LE SEGUENTI RELAZIONI, IN QUANTO GIÀ OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SU QUESTA O SU ALTRE RIVISTE:

- A. BROZZETTI, UNIONE BANCARIA E MERCATO UNICO DEI CAPITALI: QUALCHE RIFLESSIONE SU SINERGIE E OSTACOLI ANCHE NELLA PROSPETTIVA DELLA “SIU”, IN EUROPEAN LAW AND FINANCE REVIEW, 2025, I, 90-102.
- G. DESIDERIO, IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI: PROSPETTIVE DI RIFORMA E CRITICITÀ NELLA RETAIL INVESTMENT UNION, IN QUESTA RIVISTA, 2025, I, 77-103.
- A. SACCO GINEVRI, APPUNTI SU DIRITTO DI RECESSO E MAGGIORAZIONE DEL VOTO, IN RIV. SOC., 2025, II, 372-382.
- M. SEPE, LA DECLINAZIONE NAZIONALE DELLA CAPITAL MARKETS UNION NELLA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEI MERCATI DEL TUF, IN RIV. TRIM. DIR. ECON., 2025, I, 301-321.

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

Brevi note sul ruolo dei sindaci nella prevenzione e gestione della crisi di società quotate (con uno sguardo sul novellato art. 2407 c.c.).

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Funzione di controllo e funzione gestoria nella prevenzione della crisi – 3. Collegio sindacale e comitati endoconsiliari – 4. Responsabilità dei sindaci ai sensi del riformato art. 2407 c.c. e possibili ulteriori interventi correttivi.

1. Premessa

Nel quadro del progressivo allineamento dell'ordinamento finanziario italiano agli obiettivi del Mercato Unico dei Capitali, si propone di esaminare l'evoluzione dei presidi di controllo interno di società quotate italiane anche alla luce del riformato art. 2407 c.c.

La norma, infatti, nell'affermare limitazioni della responsabilità dei sindaci si pone in antitesi con l'ampliamento delle funzioni di controllo e l'accentuazione del dovere di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, oggi enfatizzata dall'art. 2086, comma 2, c.c. e dall'art. 3 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII). Nel contempo, pare non in linea con il progressivo potenziamento del suddetto mercato unico che postula il rafforzamento dei presidi volti a sollecitare la fiducia degli investitori e la stabilità delle imprese.

L'analisi intende mettere in evidenza come la qualità e l'effettività dei controlli societari assumano un rilievo sistemico nella prevenzione delle crisi d'impresa e nella tempestiva emersione delle situazioni di squilibrio economico-finanziario e come le recenti riforme domestiche incidano sull'assetto della *governance* societaria, sul ruolo di garanzia svolto dal collegio sindacale e sul delicato equilibrio tra efficienza del mercato e tutela degli investitori.

Il sistema dei controlli interni delle società per azioni (quotate e non) ha, infatti, assunto sempre più rilevanza nell'organizzazione dell'impresa, come confermano anche i più recenti interventi normativi

¹ che sembrano esaltarne la funzione nella prospettiva di offrire alla società un utile presidio di fronte al rischio di squilibri finanziari atti a sfociare in stati di crisi o di insolvenza.

La preoccupazione del legislatore, non solo nazionale ma, ancor prima, unionale di fornire alle imprese strumenti idonei a contrastare il rischio di insolvenza di fronte a sistemiche crisi finanziarie che da tempo minacciano la solidità del tessuto imprenditoriale europeo ² rappresenta, del resto, una costante degli ultimi anni.

In quest’ottica è necessario inquadrare il ruolo dell’organo di controllo a cui, per effetto dell’intensificazione dei poteri attribuitigli, sembra spettare una funzione molto più complessa di quella che si profilava dall’impianto normativo delineato dal codice civile del 1942 ³.

Alla luce delle riforme che si sono susseguite nei tempi più recenti, occorre considerare le ragioni per cui oggi l’organo di controllo non può più limitarsi ad eseguire una mera verifica *ex post* sull’azione degli amministratori, sulle loro scelte di gestione e sull’adeguatezza degli

¹ V. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (“CCII”) varato, come noto, con d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, da ultimo modificato con Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, noto come “Correttivo-ter”.

² Questo nuovo approccio agli stati di crisi rappresenta in qualche modo una delle principali eredità della Direttiva 2014/59/UE (c.d. “*Bank Recovery and Resolution Directive*”, per brevità “BRRD”), del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47, 2004/25, 2005/56, 2007/36, 2011/35, 2012/30 e 2013/36 e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sulla fisiologicità delle crisi e il rischio che alcuni imprenditori non riescano a sopravvivere nel mercato, B. LIBONATI, *Il gruppo insolvente*, Firenze, 1981.

S.D. CHOWDHURY, *Turnarounds: a stage theory perspective*, in *Canadian Journal of Administrative Science*, 2002, 251 ss.

³ *Ex multis*, all’indomani della riforma del diritto societario del 2003, v. N. ABRIANI, *L’organo di controllo (Collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo della gestione)*, in *Corporate governance e sistema dei controlli nella s.p.a.*, U. Tombari (a cura di), Torino, 2013, 134; G. CAVALLI, *Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate*, in *Il nuovo diritto delle società*, Torino, 2007, 59 ss.; S. AMBROSINI, *I poteri del collegio sindacale*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, P. Abbadessa e G.B. Portale (diretto da), III, Milano, 2006, 29 ss.; P. MONTALENTI, *I controlli societari: recenti riforme, antichi problemi*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2011, I, 539 ss.

assetti societari, dovendo essere allo stesso assegnato un ruolo più attivo nella costruzione della struttura organizzativa e delle funzioni aziendali che stanno assumendo sempre più ampio rilievo.

Pare, dunque, confermato e, anzi, rafforzato il ruolo dell'organo di controllo interno coessenziale nella gestione dell'impresa e già delineato dal legislatore della riforma del 2003 ⁴.

Un accresciuto ruolo dei sindaci che, per vero, va di pari passo con un'indubbia esaltazione della funzione gestoria (specialmente) della grande impresa ⁵, pone un problema in ordine, da un lato, alla ripartizione delle reciproche competenze tra organi; e, dall'altro, dei profili di responsabilità dei sindaci che, anziché risultare nel complesso proporzionalmente irrigiditi (conformemente alla regola per cui a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità) ⁶, subiscono gli effetti del più recente intervento di cui all'art. 2407, comma 2, c.c. ⁷ che ne ha sancito un chiaro depotenziamento. Al riguardo va, tuttavia, segnalata la correzione apportata dal decreto con cui è stata data attuazione alla delega contenuta all'art. 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. "Legge capitali") ⁸ limitatamente alle società quotate (v. *infra*).

⁴ P. MONTALENTI, *Diritto dell'impresa in crisi, diritto societario concorsuale, diritto societario della crisi: appunti*, in *Giur. Comm.*, 2018, I, 75; R. ROSAPEPE, *La responsabilità degli organi di controllo nella crisi d'impresa*, in *Giur. comm.*, 2013, I, 896 ss.

⁵ Sia sul punto consentito rinviare a N. MICHIELI, *Comitati endoconsiliari e decentramento della funzione amministrativa*, Torino, 2025, 1 ss. e v. G. MEO, *Per un ripensamento dell'organo amministrativo delle società quotate*, in *An. giur. econ.*, 2019, 527 ss.

⁶ In senso contrario, S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, in www.ristrutturazioniaziedali.ilcaso.it, 16 marzo 2025.

⁷ V. legge 14 marzo 2025, n. 35.

⁸ V. d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, pubblicato il 14 aprile 2026 nella G.U., Serie Generale n. 86- Supplemento Ordinario n. 14.

2. Funzione di controllo e funzione gestoria nella prevenzione della crisi.

All'indomani della riforma del diritto societario del 2003 il collegio sindacale di società per azioni che adottano il sistema tradizionale, su cui saranno focalizzate le prossime riflessioni, non è più tenuto, come noto, al controllo sui dati contabili (analogamente a quanto già previsto per le società quotate), rimesso ai revisori legali dei conti o a società di revisione (salvi i casi di cui all'art. 2409-bis, comma 2, c.c.)⁹; ma è chiamato a vigilare sulla gestione sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assegnato.

I sindaci sono divenuti destinatari di un più generale dovere di monitoraggio sul rispetto dei principi di corretta amministrazione¹⁰ elaborati dalla scienza aziendalistica e dalla prassi, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile¹¹ e sul corretto funzionamento del sistema di controllo contabile ex art. 2403 c.c. (ove in passato si chiedeva al collegio sindacale solo di «controllare

⁹ Sull'opportunità di non ricondurre in capo ai sindaci entrambe le funzioni di controllo sulla gestione e quella contabile, già prima della riforma, v. *ex multis* R. RORDORF, *Il nuovo sistema dei controlli sindacali nelle società per azioni quotate*, in *Foro it.*, 1999, V, 239; V. SALAFIA, *Amministrazione e controllo nella legge delega n. 366 del 2001 e responsabilità amministrativa delle società*, in *Società*, 2002, 5; P. JAEGER-P. MARCHETTI, *Corporate governance*, in *Giur. Comm.*, 1997, I, 636; P. MARCHETTI, *Riforma del collegio sindacale e ruolo dei revisori*, in *Giur. Comm.*, 1995, I, 108.

¹⁰ Nel silenzio del legislatore, si conviene che i «principi di corretta amministrazione» vadano intesi come «clausola generale attraverso cui passa un controllo sulla “diligente” gestione degli amministratori, e quindi su tutti i profili dell'amministrazione in relazione alla specificità dimensionale-qualitativa della singola società, con il limite delle scelte di merito in senso stretto». Così S. FORTUNATO, I «controlli» nella riforma del diritto societario, in *Riv. soc.*, 2003, 872. Si veda V. CALANDRA BUONAURO, *Ruolo e responsabilità degli organi di controllo societari nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Giur. comm.*, 2021, I, 791 ss.

¹¹ La previsione del dovere di vigilare «sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile» è stata indicata quale «specificazione del dovere generico di vigilanza» sui principi di corretta amministrazione «che, mentre non altera la portata del dovere, ha la funzione di precisare quale sia, per presunzione assoluta, l'attività minimale di controllo che lo stesso implica». Così, M. RIGOTTI, sub art. 2403 c.c., in *Collegio sindacale. Controllo contabile*, in *Commentario alla riforma delle società*, Piergaetano Marchetti, Luigi A. Bianchi, Federico Ghezzi, Marco Notari (diretto da), Milano, 2005, 177.

l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo»).

Il dovere di vigilanza si estende, pertanto, all'intera operatività della società e al valore economico della gestione.

Tale impostazione non è solo stata confermata ma persino enfatizzata più di recente dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza permeato dalla preoccupazione del legislatore che le società, a prescindere dal tipo adottato, sappiano organizzare l'attività di impresa – predisponendo assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla oggetto e alla dimensione dell'impresa nella prospettiva della prevenzione della crisi e alla sua tempestiva risoluzione ai sensi del riformato art. 2086, comma 2, c.c.¹² - al fine di conservarne nel lungo tempo la continuità aziendale, intesa quale equilibrio finanziario o capacità dell'impresa di soddisfare regolarmente le obbligazioni sociali ovvero di realizzare quel “successo sostenibile” suggerito di recente anche dal codice di *corporate governance* all'art. 1¹³.

Si ricava sempre più chiaramente come questo obiettivo imponga l'interazione tra le diverse funzioni aziendali¹⁴: quella di gestione, a cui si chiede di prevedere e gestire *in primis* attraverso la propria organizzazione i possibili rischi, che non vanno indagati limitatamente

¹² L'effetto complessivamente prodotto è stato definito da un'attenta dottrina «piuttosto deprimente» poiché «sembra quasi che, nella loro attività, gli imprenditori [...] abbiano come dovere principale [...] quello di essere consapevoli che la crisi è sempre in agguato dietro l'angolo». Così, M. SPOLIDORO, *Note critiche sulla «gestione dell'impresa» nel nuovo art. 2086 c.c. (con una postilla sul ruolo dei soci)*, in *Riv. soc.*, 2019, 264. Ad oggi, forse proprio le società di persone e di minori dimensioni sono quelle che per lo più dispongono di un assetto organizzativo meno adeguato, essendo spesso prive di un organo amministrativo collegiale e di un organo di controllo. Si v. P. RIVA, *Controllo societario e revisione alla luce del CCI. Questioni aperte per le PMI e proposte del CNDCEC*, in *Scritti in onore di Luciano Marchi, Controllo di Gestione*, vol. III, Castellano, Marasca, Presti (a cura di), Torino, 2021, 203 ss.; P. RIVA- M. DIFINO, *Controllo societario e revisione nel Codice della crisi d'impresa*, in www.ilfallimentarista.it, 3 luglio 2019.

¹³ Codice di *corporate governance* per le società quotate, 2020.

¹⁴ V. E. RICCIARDIELLO, *La crisi dell'impresa di gruppo tra strumenti di prevenzione e di gestione*, Milano, 2020, 150, in cui l'A. specifica l'importanza del momento dell'organizzazione dell'impresa riferibile alle sue funzioni, più che agli organi ma che oggi sempre più acquista rilevanza «sotto il profilo della individuazione dei soggetti preposti e delle relative responsabilità».

ai dati contabili, ma che, secondo una visione a più ampio spettro, devono ricomprendere anche i «rischi tipici aziendali, quali il rischio operativo, il rischio finanziario, il rischio di mercato, il rischio di (non) conformità, etc.» (art. 7, *sub* Commento del Codice di *corporate governance*)¹⁵; e la funzione di controllo, tanto che è ancora una volta il Codice di *corporate governance* a precisare, all'art. 6, che il sistema di controllo interno¹⁶ deve essere improntato quale «insieme delle regole, procedure e strutture organizzative finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile della società».

Non vi è dubbio, quindi, che la centralità acquisita dall'organo di amministrazione nella *governance* della s.p.a., da ultimo sfociata nel potere di decidere l'accesso ad uno strumento di regolazione e determinare il contenuto di un piano prescindendo completamente dalla volontà dei soci (art. 120-*bis* ss. CCII)¹⁷, imponga un conseguente rafforzamento della funzione di vigilanza e il riconoscimento di specifici doveri e poteri proattivi in capo all'organo di controllo quale argine all'eventuale inadeguato o illecito agire degli amministratori, anche nella prospettiva, come detto, di prevenire o gestire una situazione di crisi.

¹⁵ Tale approccio è del tutto in linea con il Libro Verde "Il quadro dell'Unione europea in materia di governo societario", 2011, che, al punto 1.5, ha espressamente investito l'organo amministrativo del potere di garantire «una sorveglianza idonea dei processi di gestione dei rischi».

¹⁶ Il riferimento è al sistema di controllo globalmente inteso, tenendo conto anche del revisore legale.

¹⁷ Il legislatore, tra l'altro, si premura di precisare, all'art. 120-*bis*, comma 4, CCII, che la presentazione di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge non rappresenta una giusta causa di revoca. Sul punto v. G. FAUCEGLIA, *Osservazioni sull'art. 120-bis, comma 4°, CCII e su qualche pericolosa aporia interpretativa*, in www.ristrutturazioniazionali.ilcaso.it, 18 dicembre 2024 e in *Dir. fall.*, 2025, 27 ss. La norma risponde, peraltro, a quanto laconicamente stabilito ex art. 12 della Direttiva *Insolvency* che impone agli Stati membri di adottare i mezzi ritenuti necessari affinché ai «detentori di strumenti di capitale non sia consentito di impedire o ostacolare irragionevolmente l'adozione o l'omologazione di un piano di ristrutturazione».

V., sul punto, L. STANGHELLINI, *Verso uno statuto dei diritti dei soci di società in crisi*, in *Riv. dir. soc.*, 2020, I, 313.

La capacità di contribuire al successo sostenibile può trovare concreta realizzazione non limitando la funzione di controllo del collegio sindacale all'espressione di un giudizio postumo sull'agire degli amministratori, ma chiedendo ai sindaci di svolgere un'attività di vigilanza preventiva rispetto al compimento di possibili attività illecite e persino sussidiaria della funzione gestoria grazie ad un'interazione costante tra organi sociali che non si arresta al momento della predisposizione degli assetti ma che deve permanere anche al presentarsi di segnali di crisi ¹⁸.

In sostanza, il controllo esercitato dai sindaci, diversamente declinato come vigilanza o verifica sull'agire dell'organo di amministrazione, si traduce in articolati doveri che vanno variamente individuati e graduati nel monitoraggio sui flussi di cassa e sulle fonti di finanziamento; nell'analisi in ordine alla presenza dei cc.dd. indicatori di crisi previsti dal CCII *ex art. 3* (quali il perdurare di perdite significative, l'incapacità di onorare i debiti a breve termine, o la situazione di squilibrio patrimoniale); nella tempestiva e motivata segnalazione agli amministratori circa la sussistenza di condizioni di precrisi o crisi *ex art. 25-octies CCII* ¹⁹; e, una volta deciso l'accesso ad una procedura di risoluzione di una crisi, nella costante vigilanza *ex art. 2403 c.c.* sull'evoluzione delle procedure di ristrutturazione intraprese dalla società e sugli esiti delle trattative con i creditori sociali ²⁰. Così, per esempio, durante la composizione negoziata i sindaci mantengono i pieni poteri di vigilanza sul comportamento degli amministratori anche nel loro rapporto con gli organi della procedura (si pensi all'obbligo in capo agli amministratori di garantire flussi informativi *ex*

¹⁸ Il riformato art. 2086, comma 2, c.c. non ha fatto altro che specificare un dovere già presente nell'ordinamento conferendogli quasi una propria autonomia ed estendendolo esplicitamente ad ogni tipo di società. V. M. SPOLIDORO, *Note critiche sulla «gestione dell'impresa» nel nuovo art. 2086 c.c. (con una postilla sul ruolo dei soci)*, *op. cit.*, 253 ss., spec. 268.

¹⁹ Sulla segnalazione *ex art. 25-octies CCII*, v. SUDIERO, *La segnalazione dell'organo di controllo ex art. 25-octies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Torino, 2025, *passim*.

²⁰ Si v. P. SPADA, *Diritto commerciale, II. Elementi*, Padova, 2006, 43, il quale, all'indomani della riforma del diritto societario del 2003, qualifica come «controllo di conformità di comportamenti e documenti a modelli in funzione di regolarizzazione e di sanzione delle difformità riscontrate», mentre per vigilanza «un esame permanente diretto a prevenire comportamenti riprovati».

art. 23 CCII) e sull'idoneità delle scelte adottate in ordine al risanamento dell'impresa e alla soddisfazione dei creditori sociali ²¹.

In un contesto di insolvenza irreversibile accentuati doveri di monitoraggio sugli equilibri finanziari della società legittimano il loro potere di attivare anche il procedimento di liquidazione giudiziale (art. 37 CCII) nell'ipotesi di inezia degli amministratori nell'assunzione delle opportune iniziative atte a reagire ad una situazione di crisi conclamata, magari già segnalata dagli stessi sindaci.

Rimane inteso che questi ultimi possono esercitare solo poteri propulsivi, posto che l'art. 120-*bis* CCII ha chiaramente rimesso agli amministratori ogni decisione in merito alle azioni da intraprendere e che non è richiesto a riguardo un preventivo parere dei sindaci. Ciò non esclude, tuttavia, che essi possano esprimere le proprie considerazioni o suggerimenti, pur non vincolanti, sia in relazione allo specifico strumento di risanamento da adottare sia, successivamente, rispetto al contenuto e alla tenuta del piano predisposto dagli organi di amministrazione. Quanto precede anche in forza della legittimazione accordata dal CCII alla proposizione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 25-*octies* e dell'art. 37 CCII.

Ad un ampliamento delle iniziative che i sindaci possono/devono assumere nell'esercizio della loro funzione non è seguita, quindi, una revisione sotto il profilo "qualitativo"²² di tali poteri nel senso che essi si confermano per lo più a rilevanza interna (salvo qualche eccezione) e comunque non decisori.

I sindaci, in effetti, non hanno alcun potere in ordine alla gestione della società in luogo degli amministratori né possono obbligare questi ultimi ad intraprendere una determinata iniziativa.

Può, tuttavia, dubitarsi che i loro interventi si mantengano nel complesso poco incisivi. Come è stato ricordato, autorevole dottrina, già in tempi meno recenti, rilevava che «chi ha esperienza di consigli di amministrazione si accorge che quando il collegio sindacale è composto

²¹ Sull'importanza di una interazione tra organo di controllo interno e organi delle procedure, prima della riforma della legge fallimentare, v. F. GUERRERA, *Le competenze degli organi sociali nelle procedure di regolazione negoziale della crisi*, in *Riv. soc.*, 2013, 1114.

²² Così, L. FURGIUELE, *Controlli interni e controlli esterni*, in *Società*, Carlo Angelici con Giuseppe Ferri jr e Mario Stella Richter jr (diretto da), *I tematici*, Milano, 2025, 291.

di persone valide in realtà *non controlla (soltanto) ma influisce*²³. Questa considerazione nasceva dalla constatazione che i sindaci, già nel vigore del codice del '42, erano chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione potendo in tale contesto esprimere agli amministratori le proprie osservazioni e valutazioni. Nel contempo, potevano -e possono tutt'ora- fornire all'assemblea proposte in ordine all'approvazione del bilancio o, in generale, alle materie di loro competenza (si v. per le società quotate l'art. 151 t.u.f.).

La loro partecipazione alle adunanze del consiglio di amministrazione, delle assemblee e delle riunioni del comitato esecutivo, per nulla facoltativa, non a caso è qualificata oggi dal legislatore all'art. 2405, comma 1°, c.c. (e all'art. 2409-*terdecies*, comma 4, c.c.) come attività di "assistenza" laddove il concetto stesso di assistenza si declina nel dovere dei sindaci di offrire il proprio contributo attivo, seppure informale, alla discussione²⁴. In questi termini essi finiscono per influenzare e indirizzare la discussione del *plenum* con modalità di fatto non dissimili da quelle che connotano la partecipazione degli amministratori non esecutivi²⁵. Con la differenza sostanziale che certamente ai sindaci, pur essendo riconosciuta la legittimazione di intervento all'adunanza, è precluso l'esercizio del diritto di voto, salvo i casi espressamente stabiliti per legge.

L'attività di soprintendenza sulla società non può, dunque, limitarsi ad un controllo meramente formale ed astratto degli atti gestori, ma impone valutazioni anche di natura più prettamente "sostanziale" in

²³ In questi termini si era espresso B. LIBONATI, *Amministrazione e controllo*, in *Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato*, 2004, 356, come di recente ricordato da G. GUIZZI, *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c.*, in *Riv. soc.*, 2024, 260.

²⁴ Il punto, seppure in maniera un po' sfumata, emerge anche in M. STELLA RICHTER JR, *Partecipare, intervenire e assistere alle adunanze*, in *Società, banche e crisi d'impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa*, vol. 1, Torino, 2014, 905 ss. Si v. R. ALESSI, *Il rapporto dialettico tra collegio sindacale e soci*, in *Il Collegio sindacale. Le nuove regole*, N. Abriani-R. Alessi- U. Morera (a cura di), Milano, 2007, 5 ss.

²⁵ V. G. GUIZZI, *Gestione dell'impresa e interferenze di interessi. Trasparenza, ponderazione e imparzialità nell'amministrazione delle s.p.a.*, Milano, 2014, 87 s. spec. nt. 46, in cui l'A. sottolineava come la funzione del collegio sindacale fosse orientata a vigilare sull'osservanza dei principi di corretta amministrazione in un momento della gestione anticipato, tanto da rendere più sfumate le distinzioni tra sindaci e amministratori non esecutivi.

ordine alle scelte intraprese e alla loro ragionevolezza rispetto alle condizioni in cui versa la società ²⁶.

Il tema coinvolge inevitabilmente la distinzione, a dire il vero un po' scolorita negli ultimi tempi, tra atti di organizzazione e atti di gestione in quanto la funzione di controllo interno non potrebbe mai esprimersi in modo conforme alla legge in assenza di un modello organizzativo adeguato che consenta di esercitare detta funzione.

Ne consegue che, fermo il chiaro distinguo tra funzioni esercitate da organi diversi, che rappresenta l'asse portante dell'organizzazione corporativa, è sempre più fondata la convinzione che anche i sindaci vadano maggiormente coinvolti nei processi decisionali e organizzativi ²⁷.

L'accentuata procedimentalizzazione dell'attività gestoria porta a ritenere che il controllo dei sindaci si sostanzia nell'esercizio di una funzione determinante nell'organizzazione dell'impresa e non in contrapposizione con quella propriamente gestoria ²⁸.

²⁶ Si v. G.B. PORTALE, *Tra «deregulation» e crisi del diritto azionario*, in *La riforma delle società quotate*, F. Bonelli, V. Buonocore, F. Corsi, R. Costi, P. Ferro-Luzzi, A. Gambino, P. G. Jaeger, A. Patroni Griffi (a cura di), Milano, 1998, 378; G. CAVALLI, *I sindaci*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G. B. Portale, 5, Torino, 1988, 94 ss. e 109; G. MINERVINI, *Società, assicurazioni, gruppi organizzati*, Napoli, 1973, 213 s.; G. COTTINO, *Società per azioni*, in *Novissimo digesto italiano*, XVII, Torino, 1970, 639 ss. Escludono che i sindaci possano ingerirsi nell'attività di gestione, G. CASELLI, *Elogio, con riserve, del collegio sindacale*, in *Giur. Comm.*, 2003, 260 ss.; P. MAGNANI, *Commento all'art. 149 t.u.f.*, in *La disciplina delle società quotate. Commentario*, a cura di Marchetti-Bianchi, Milano, 1999, 1710.

²⁷ V. A. PALAZZOLO, *Gli organi di controllo nella composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa tra "indizi della crisi", "test di praticabilità" e "lista di controllo"*, in www.orizzontideldirittocommerciale.it, 37.

²⁸ Si veda E. RICCIARDIELLO, *La crisi dell'impresa di gruppo tra strumenti di prevenzione e di gestione*, *op. cit.*, 152 ss., spec. 160-161, che tra i primi ha rilevato come l'organo di controllo sia «depositario di una funzione di garanzia della continuità aziendale che impone una sua partecipazione alla costruzione, e non solo al controllo, del modello organizzativo e alle sue modalità operative».

3. Collegio sindacale e comitati endoconsiliari

Il controllo interno sulla gestione impone, dunque, una precipua vigilanza sull'adeguatezza degli assetti societari che, invero, viene esercitata *in primis* dagli amministratori non delegati, se del caso anche riuniti in un comitato endoconsiliare come ad esempio il comitato controllo e rischi o un comitato (che potrebbe essere definito atipico in quanto non menzionato nemmeno dal Codice di *corporate governance*), che potrebbe essere denominato "comitato per l'adeguatezza degli assetti", costituito proprio allo scopo di monitorare la presenza di indici di uno stato di crisi o di insolvenza.

Si tratta di verificare, seppure per sommi capi, come una funzione di vigilanza, per legge attribuita al collegio sindacale o, in generale, all'organo di controllo interno alla società, possa coordinarsi con quella rimessa ad un'articolazione endoconsiliare.

Si è in presenza, senza dubbio, di due forme diverse di controllo, non fosse altro perché una è interna al consiglio e può compiersi anticipatamente rispetto a quella esercitata dai sindaci e, ove correttamente e tempestivamente espletata, può persino evitare che questi ultimi presentino successive contestazioni o ammonimenti o intraprendano specifiche azioni. Peraltro, come noto, in quanto parte costitutiva del *board*, un comitato endoconsiliare può suggerire proposte, soluzioni operative e può esprimere pareri che investono l'opportunità e il merito di azioni e iniziative. Analoghi poteri e prerogative sono invece interdetti all'organo di controllo.

Rimane inteso che un comitato endoconsiliare, che sia il comitato controllo e rischi o un comitato specificamente deputato a vigilare sull'adeguatezza degli assetti, si limita a monitorare tale adeguatezza, non a predisporre gli assetti societari, compito di spettanza esclusiva del *plenum*.

Il punto, dunque, non è dubitare che singoli amministratori o un ristretto numero di amministratori, riuniti in un comitato, possano monitorare eventuali squilibri economico finanziari (volendo utilizzare gli schemi che caratterizzavano gli indici di allerta) e segnalare situazioni indicative di uno stato di crisi in essere. Anzi, un comitato endoconsiliare potrebbe contribuire a migliorare e a rendere più efficiente il sistema dei controlli sollecitando, dall'interno dell'organo di amministrazione, una rapida e tempestiva reazione alla crisi e attivare

l'*iter* di ristrutturazione.

Piuttosto, la questione più spinosa attiene alle prerogative che in concreto ad un tale comitato potrebbero essere riconosciute: pur essendo delineato un potere di influenzare direttamente l'azione del consiglio, non possono, in forza del vigente dettato normativo, ammettersi, infatti, poteri di intervento diretto e coercitivo sul *plenum* affinché questo agisca, nonostante la propria riluttanza, per accertare la fondatezza delle dichiarazioni rese dal comitato, a seguire i suoi suggerimenti o, comunque, a porre rimedio alle criticità segnalate. Diversamente ai sindaci sono riconosciuti poteri da questo punto di vista più penetranti e persuasivi: basti pensare alla possibilità di richiedere la liquidazione giudiziarica o di agire *ex art. 2396-quater c.c.* (già 2409 c.c.)²⁹ in presenza di gravi irregolarità di gestione strutturalmente preclusa, invece, ai comitati interni per la carenza di un potere del comitato ad agire all'esterno della società ma, soprattutto, per precisa scelta del legislatore di riconoscere normativamente tale prerogativa solo in capo al collegio sindacale, ossia all'organo interno che non ha il potere di intervenire attivamente al fine di condizionare o modificare gli esiti deliberativi del consiglio.

Se ne ricava che se un comitato endoconsiliare ha maggiore capacità di suggerire nel merito interventi in un momento anticipato e di esercitare un controllo interno al *board*; il collegio sindacale ha poteri più incisivi, anche a rilevanza ed impatto esterno, sulla necessità di assumere delle iniziative in caso di crisi o precrisi.

Per questo la costante interazione tra l'organo di vigilanza e tale (eventuale) ufficio dell'organo amministrativo nell'esercizio del controllo non solo è auspicabile ma appare persino necessaria al fine dell'agire diligente di entrambi.

²⁹ Come modificato con d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, che ha esteso l'applicabilità della norma a tutti gli organi di controllo. Il potere di controllo esterno del Tribunale è stato complessivamente rafforzato prevedendo che il potere di sospensione del procedimento sia subordinato non solo alla sostituzione dei membri dell'organo di amministrazione ma anche a quelli di controllo. V. A. BENOCCI, *Le novità del progetto di riforma del mercato dei capitali in materia di collegio sindacale*, in www.ristrutturazioniaziedali.it, 5 dicembre 2025.

4. Responsabilità dei sindaci ai sensi del riformato art. 2407 c.c. e possibili ulteriori interventi correttivi

L'accresciuto rilievo che nella *corporate governance* è riservato alla funzione di controllo, in termini di doveri e di poteri di intervento, dovrebbe implicare un proporzionale irrigidimento anche delle responsabilità dell'organo di controllo nei confronti della società, dei soci e dei terzi.

I più recenti interventi normativi in punto a responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c., realizzati con la legge del 14 marzo 2025, n. 35, hanno sposato, invece, linee diametralmente opposte che, invero, hanno trovato quanto meno una mitigazione (purtroppo non un loro pieno ripensamento) ad opera del d.lgs. n. 47/2026, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21.

Il tema è certamente complesso e meriterebbe un approfondimento che in questo contesto non può trovare pieno sviluppo. Viste, tuttavia, le importanti implicazioni concrete degli interventi di riforma (e quelle riferibili alla modifica dell'art. 2407, comma 2, c.c.) appare opportuno darne conto, almeno con riguardo ai loro aspetti principali.

La riforma della norma sulla responsabilità dei sindaci di cui all'art. 2407, comma 2, c.c. è stata giustificata - come già si leggeva nella relazione di accompagnamento al disegno di legge - al fine di rimediare ad un preteso trattamento iniquo riservato ai sindaci, esposti al rischio di risarcire danni cagionati da chi ha il potere di gestire in via esclusiva la società³⁰. La nuova formulazione ha però comprensibilmente destato non poche perplessità e ha suscitato diverse critiche³¹ in quanto espone

³⁰ Si è parlato anche di atto di «giustizia sostanziale» da parte del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, come ha stigmatizzato G. GUIZZI, *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c.*, op. cit., 253.

³¹ Tra i primi ad esprimere valutazioni critiche sul riformando art. 2407 c.c. ancor prima dell'entrata in vigore della sua entrata in vigore, v. G. GUIZZI, *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c.*, op. cit., 251 ss. V. successivamente, ex plurimis, R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, in *Società*, 2025, 625 ss.; L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, in www.dirittodellacrisi.it, 2025; S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, in www.ristrutturazioniazionali.it, 16 marzo 2025, 1 ss.; F. MURINO, *La "nuova"*

la società, i creditori e i terzi al rischio di non ricevere un'adeguata tutela risarcitoria per una concomitanza di ragioni: *i)* poiché ha posto un limite al *quantum* di danno risarcibile da parte dei sindaci; *ii)* ha eliminato il riferimento espresso alla solidarietà dei sindaci con gli amministratori con ciò, peraltro, sollecitando alcuni dubbi sull'effettivo superamento della presunzione di solidarietà passiva prevista in via generale agli artt. 2055, 1292 e 1294 c.c.; *iii)* ha introdotto un termine di prescrizione dell'azione risarcitoria che favorisce i sindaci.

Si pone, inoltre, un complesso tema di accertamento processuale alla luce della necessità di contestualizzare le condotte che hanno causato il pregiudizio patrimoniale ovvero la stessa insolvenza.

Non sfuggono preliminarmente le assonanze tra quanto oggi previsto per i sindaci e quanto a suo tempo suggerito dalla Raccomandazione UE del 5 giugno 2008 relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile³². L'iniziativa europea ha in parte rappresentato, infatti, un modello per il legislatore che ha rivisitato l'art. 2407 c.c. sull'assunto che

responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?), in *Rivista ODC*, 2025; S. AMBROSINI, *Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione nel nuovo art. 2407 c.c.*, in *Società*, 2025, 655; A. PICCIAU, *La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici*, *op. cit.*, 644 ss.; F. SUDIERO, *La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Prmissime (ma non proprio istintive) riflessioni*, in *www.ilcaso.it*, 19 marzo 2025; E. FREGONARA, *I nuovi (labili) confini della responsabilità dei sindaci, e i revisori?*, in *Giur. it.*, 1809 ss. Si vedano anche le considerazioni di ASSONIME, *La nuova disciplina sulla responsabilità civile dei sindaci*, n. 18 del 24 luglio 2025.; M. SPIOTTA, *Una lettura integrata degli artt. 2407 c.c. e 25 octies c.c.i.i.: dalla responsabilità "paralizzante" alla responsabilità "abilitante"*, in *www.dirittodellacrisi.it*, 25 settembre 2025; S. BRIGHENTI, *La responsabilità dei sindaci nel nuovo art. 2407 c.c.*, in *NLCC*, 2025, 1261 ss. Valorizza, di contro, le ragioni che avrebbero reso necessario l'intervento normativo di cui esprime le proprie considerazioni positive N. ABRIANI, *Sulla riforma dell'art. 2407 c.c.: responsabilità dei sindaci ed efficienza del regime dei controlli societari*, in *Soc. e contr., bil. e rev.*, 2024, 6 ss.; ID., *Cadono le remore per i migliori rispetto agli incarichi*, in *IlSole24ore*, 13 marzo 2025.

³² Si veda, E. FREGONARA, *I nuovi (labili) confini della responsabilità dei sindaci, e i revisori?*, *op. cit.*, 1815 ss.; R. FORMISANI, *La responsabilità dei revisori legali e il vincolo solidale con gli organi sociali*, in *Giur. Comm.*, 2019, I, 50 ss.; G. PRESTI, *La responsabilità del revisore*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2007, I, 160 ss., in cui l'Autore illustra le ragioni per cui per i revisori si è continuato ad applicare il principio della solidarietà nella responsabilità degli amministratori.

l'applicazione di un regime sanzionatorio ritenuto troppo rigoroso avrebbe un effetto deterrente sull'azione dei sindaci.

Il presupposto su cui il legislatore sembra oggi voler giustificare l'estensione ai sindaci di quanto pensato a suo tempo in ambito unionale per i revisori dei conti sembra poggiare sul fatto, per nulla scontato, che i sindaci assumano anche l'incarico di revisori, circostanza che, in realtà e come noto, non si registra frequentemente. Col risultato che i sindaci sono esposti ad un regime di responsabilità "mitigato" anche laddove svolgano solo attività di controllo.

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, le scelte del nostro ordinamento in ordine ai revisori non ammettono in definitiva limiti alla responsabilità solidale tanto che l'art. 15, comma 1°, del d.lgs. n. 39/2010 (come modificato con d.lgs. n. 135 del 2016), ha confermato anche per questi ultimi il principio della responsabilità in solido con gli amministratori.

Senza considerare che le nuove regole sulla responsabilità dei sindaci sono andate persino oltre a quanto suggerito dalla Raccomandazione europea per i revisori che richiedeva alternativamente, al considerando 6, o l'applicazione di un limite massimo di responsabilità o l'elisione del vincolo di solidarietà dei sindaci con gli amministratori, come soluzioni tra loro alternative; mentre nel testo attuale dell'art. 2407 c.c. queste possibilità sembrano cumularsi ³³.

Quanto al primo aspetto, relativo al limite di risarcimento del danno, è di tutta evidenza che la rivisitazione della norma ha nel complesso cavalcato le insofferenze (anche mediatiche) dei professionisti che, accettando l'incarico di sindaci, potevano astrattamente essere chiamati in responsabilità per importi risarcitori molto elevati, ben al di sopra del valore dei loro compensi. E se, quindi, poteva essere avvertita la

³³ Nel contempo, non si pone nemmeno in linea con le soluzioni adottate in altri ordinamenti europei come quello tedesco in cui non sono previste limitazioni alla responsabilità né un superamento del principio di solidarietà dei membri del consiglio di sorveglianza. V. il § 117, Abs. 1 e 2, AktG oltre che ai §§ 310, Abs. 1. Diversamente, in quello francese l'art. 1310 prevede che «La solidarité [...] ne se présume pas» mentre l'article L822-17 du code de commerce prevede solo che «Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions».

necessità di riconsiderare i profili risarcitori in ordine alla responsabilità dei sindaci, non possono essere accolte positivamente (tutte) le recenti soluzioni che oggi finiscono per provocare una chiara disparità di trattamento tra sindaci e amministratori. Non sfugge che questi ultimi, infatti, potrebbero rispondere per l'intero danno cagionato mentre i sindaci solo nei limiti dei *massimali* stabiliti (e peraltro davvero irrisori).

Una tale disuguaglianza di trattamento fatica a trovare giustificazioni tanto più alla luce delle sopracitate prerogative e poteri dei sindaci che implicano un loro coinvolgimento nell'affiancare gli amministratori quantomeno nella fase organizzativa dell'impresa societaria, né un tale *favor* per i sindaci potrebbe reggersi su un preteso disallineamento informativo sulla gestione condotta da altri visto che essi sono destinatari di flussi informativi intensificati e costanti e, al pari degli amministratori non esecutivi, partecipano direttamente alle adunanze del consiglio di amministrazione e conservano poteri ispettivi che possono essere esercitati anche individualmente (art. 151 t.u.f. e art. 2403-*bis* c.c.). Sotto tale ultimo aspetto, come visto, rivestono una posizione quasi privilegiata rispetto agli amministratori privi di deleghe a cui sono preclusi atti di ispezione individuale e il potere di interfacciarsi direttamente con gli organi delle società controllate.

Un'altra disparità di trattamento, peraltro, pare porsi nei riguardi dei revisori contabili che non rivestano anche la carica di sindaco³⁴.

Rimangono non chiare le ragioni che hanno indotto il legislatore a individuare il criterio del reddito annuo effettivamente percepito (non deliberato) quale parametro per fissare un limite di risarcibilità. Esso appare, in ogni caso, inadeguato rispetto al valore del danno potenzialmente cagionato alla società, ai creditori o ai terzi e, sotto questo aspetto, può rivelarsi persino pernicioso nella misura in cui consente di determinare già *ex ante* l'importo massimo di risarcibilità e di valutare costi e rischi in termini economici di un'eventuale illecita o omissiva condotta dei sindaci senza, tra l'altro, nemmeno graduare correttamente il valore di tale responsabilità in relazione alla condotta realmente tenuta. Ne consegue che, paradossalmente, si legittima un

³⁴ Si veda N. DE LUCA-M. HOUBEN, *Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?*, in *Società*, 2025, 634 ss.; M. SPIOTTA, *La responsabilità del revisore: le scale mobili soggettive del dies ad quem*, in *Società*, 2024, 942.

livellamento anche del disvalore giuridico delle diverse condotte poste in essere. Senza parlare del rischio che questo finisca per non incentivare la qualità del lavoro professionale.

Appare, inoltre, irrazionale la scelta del legislatore di ridurre il valore dei multipli al crescere dello scaglione dei compensi (più precisamente dal secondo al terzo scaglione).

Se la preoccupazione era quella di predeterminare in qualche modo la possibile esposizione debitoria dei sindaci per assicurare la loro capacità risarcitoria, una soluzione più ragionevole e meno iniqua avrebbe potuto essere quella (già avanzata in dottrina durante i lavori preparatori)³⁵ di rendere obbligatoria la copertura assicurativa per i professionisti che intendono accettare la carica di sindaco, diversa ed ulteriore rispetto a quella professionale richiesta per gli iscritti ad un albo professionale³⁶.

³⁵ La proposta è di G. GUIZZI, *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c., op. cit.*, 256, spec. nt. 11, successivamente confermata anche da F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, *op. cit.*, 649.

³⁶ Si osserva che la limitazione di responsabilità risarcitorie secondo dei massimali fissi non rappresenta in assoluto una novità nel nostro ordinamento né è foriera di attirare necessariamente osservazioni critiche. Nel caso dei sindaci è di tutta evidenza come il sistema sia stato nel complesso mal architettato per le diverse ragioni esposte e per quelle che si esporranno nel prosieguo. Tralasciando le ragioni e le *ratio* sottese alla scelta del legislatore, appare, invece, interessante la soluzione adottata di recente nel settore, invero molto distante da quello dei controlli interni, dell'economia dello spazio. All'art. 18, comma 3, della l. 13 giugno 2025, n. 89, infatti, è prevista una limitazione di responsabilità degli operatori spaziali dello Stato secondo i massimali di cui all'art. 21, comma 2, in per cui «possono essere individuate fino a tre fasce di rischio cui si applicano massimali gradatamente inferiori, in considerazione del dimensionamento dell'attività spaziale, delle documentate pregresse esperienze nelle attività spaziali, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono nonché della durata e della tipologia dell'attività spaziale. Il massimale non è comunque inferiore a 50 milioni di euro o, nel caso di operatore autorizzato che persegue esclusiva finalità di ricerca o che è qualificato come start-up innovativa, a 20 milioni di euro per ciascun sinistro». Oltre, dunque, ad essere previsti massimali comunque significativi e per nulla irrisori come quelli richiamati dall'art. 2407 c.c., l'art. 21, comma 1°, prevede anche la sottoscrizione obbligatoria di contratti assicurativi o di «un'altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale» e, specialmente, con un massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro. Ne consegue che la congiunta presenza di un'assicurazione obbligatoria con un massimale di copertura risarcitoria significativa, e per ogni sinistro; unitamente alla previsione di ragionevoli limiti risarcitori in relazione a diverse fasce di rischio rende

Un altro elemento di criticità riguarda la previsione che limitazioni di responsabilità per multipli del compenso prescindano completamente dall'elemento soggettivo dei sindaci ³⁷, col che esse troverebbero applicazione anche nel caso in cui la condotta omissiva fosse tenuta con colpa grave ³⁸.

Sul punto si condividono, quindi, le osservazioni di quanti hanno messo in dubbio la costituzionalità della disposizione per violazione dei principi generali ricavabili da diverse disposizioni del codice civile (artt. 1229 e 1713 c.c.) che non ammettono limitazioni di responsabilità, nemmeno convenzionale, in caso di inadempimenti realizzati con dolo o colpa grave ³⁹.

Rimane, inoltre, poco chiaro se i limiti indicati vadano intesi in senso assoluto rispetto a tutti i danni cagionati nel corso dell'esercizio o vadano ricalcolati per ogni tipo di danno ⁴⁰. Nonostante la scarsa

più accettabile e ragionevole la scelta della limitazione di responsabilità degli operatori.

³⁷ Si v. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, in www.dirittodellacrisi.it, 2025, il quale afferma l'incostituzionalità della norma in rapporto all'art. 47 Cost.

³⁸ Si ricorda che nonostante le sollecitazioni europee circa la possibilità di elidere il vincolo di solidarietà dei revisori contabili con gli amministratori (V. Raccomandazione UE del 5 giugno 2008 «relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile» che aveva additato la responsabilità solidale dei revisori e degli amministratori tra le cause che potevano «scoraggiare le imprese e le reti di revisione dall'entrare nel mercato internazionale della revisione dei conti di società quotate nella Comunità, vi sono scarse prospettive che emergano nuove reti di revisione in grado di effettuare la revisione legale dei conti di tali società») l'art. 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 sulla responsabilità dei revisori non ha previsto limitazioni di responsabilità per multipli. Non c'è dubbio, dunque, che la riforma dell'art. 2047 c.c. sul vincolo di solidarietà rappresenti ad oggi un *unicum* e, dunque, si può convenire con l'ordine dei commercialisti che quella varata abbia rappresentato un «traguardo storico». V. Eutekne del 13 marzo 2025.

³⁹ V. F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, in *op.cit.*, 2025, 659, il quale richiama la sentenza della C. Cost., n. 420 del 1991.

⁴⁰ In tal senso si è orientato il Trib. Bari, 24 aprile 2025, in *Società*, 2025, 665, con nota di G. GUIZZI, *Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407 c.c.* che analizza anche il problema dell'applicazione della limitazione di responsabilità rispetto a condotte realizzate prima dell'entrata in vigore della riforma dell'art. 2407, comma 2, c.c.

nitidezza del dettato normativo quella che pare inequivocabile è la *ratio* ad esso sottesa: ossia di predeterminare il valore di un potenziale risarcimento in capo ai sindaci. Su questo presupposto, si dovrebbero persino ritenere ricompresi nel tetto massimo risarcibile tutti i danni cagionati (e che emergono dalla relazione *ex art.* 2429 c.c.)⁴¹.

Il punto riformato su cui si concentrano le maggiori criticità è, in ogni caso, quello relativo alla solidarietà nella responsabilità e che in parte si ricollega a quello dei multipli.

Il dubbio che si pone è chiarire se effettivamente la previsione di una limitazione alla risarcibilità del danno per multipli di compenso (ove la condotta illecita non sia dolosa) ai sensi dell'art. 2407, comma 2, c.c. abbia davvero eliso la solidarietà dei sindaci nella responsabilità degli amministratori a favore di una forma di responsabilità parziaria, oltre che limitata, o se, invece, a tal fine sia necessaria un'espressa previsione del legislatore alla luce, *in primis*, della presunzione di solidarietà ricavabile dalle norme del codice civile unitamente ad una mancata espressa volontà del riformatore di riconoscere un superamento⁴².

Il riferimento, infatti, è ad un principio introdotto già dal legislatore del 1942 che vede responsabili in solido nei rapporti interni gestori e controllori in quanto i rispettivi inadempimenti abbiano rappresentato un elemento causale dell'evento dannoso. Tale principio trova espressione in diverse norme del codice civile: l'art. 2055 c.c. per le

⁴¹ Sul punto vedi G. GUIZZI, *Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407 c.c.*, *op. cit.*, 675-676 e R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, in *op.cit.*, 627-628.; S. AMBROSINI, *Vincolo di solidarietà, danno risarcibile*, in *Società*, 2025, 655. Sul punto, si osserva che la citata l. 13 giugno 2025, n. 89 in materia di economia dello spazio all'art. 21, comma 1°, prevede invece che il contratto assicurativo che deve essere obbligatoriamente stipulato garantisca una copertura per un massimale di 100 milioni di euro per ciascun sinistro.

⁴² Ad oggi la dottrina maggioritaria pare orientata a negare il superamento dell'applicabilità del principio della solidarietà, A. PICCIAU, *La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici*, in *Società*, 2025, 644; R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, *cit.*, 627-628; F. SUDIERO, *La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Primi passi (ma non proprio istintive) riflessioni*, *op. cit.*; L. BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, *op.cit.*, 2025; F. MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, *op. cit.*, 649. In senso opposto G. GUIZZI, *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c.*, *op. cit.*, 261.

azioni risarcitorie e gli artt. 1292 e 1294 c.c. per quelle contrattuali, da cui si ricava il principio della presunzione di solidarietà passiva rispetto a fatti dannosi imputabili a più soggetti, salvo diversa disposizione di legge ⁴³.

Il legislatore del '42 aveva inoltre avvertito la necessità rispetto ai sindaci di esplicitare ulteriormente tale regola ai sensi del previgente art. 2407, comma 2, c.c. per danni cagionati a seguito del loro omesso controllo sulla *mala gestio* degli amministratori ⁴⁴.

A ciò si aggiunga che anche la giurisprudenza è consolidata nell'affermare la solidarietà passiva in presenza di condotte causalmente rilevanti nella realizzazione dell'evento dannoso ⁴⁵ seppure non simultanee e differenti anche per titoli di responsabilità ⁴⁶.

Il tema focale è che la comunanza dell'obbligazione risarcitoria prevista dal codice civile non ha nulla a che vedere con la fonte del dovere e della responsabilità dei coautori dell'illecito. Sotto tale profilo si evidenzia la massima criticità e forse inconferenza del ragionamento sotteso a tale pretesa limitazione di responsabilità.

Il novellato testo normativo lascia emergere la volontà di determinare un superamento della suddetta regola: pertanto, quando si

⁴³ Si v., M. CAPECCHI, *Il nesso di causalità, Dalla condicio sine qua non alla responsabilità proporzionale*, 3, Padova, 2012.

L'orientamento che sempre più recentemente si sta imponendo considera la solidarietà passiva a fronte dell'unicità del danno arrecato più che del fatto causativo. DI MAJO, voce *Obbligazioni solidali*, in *Enc. dir.*, vol. XXIX Milano, 1979, 317. V. CHINÉ-FRATINI-ZOPPINI, *Manuale di diritto civile*, Roma, 2012, 1922 ss. In giurisprudenza cfr. Cass., 13 gennaio 2015, n. 286, in *Giust. civ. Mass.*, 2015.

⁴⁴ Le ragioni di tale esplicitazione non appaiono invero del tutto chiare: se, infatti, la solidarietà rappresentava (come rappresenta) un principio generale dell'ordinamento allora non aveva nemmeno senso doverla precisare in relazione ai sindaci se non la si fosse diversamente ritenuta non del tutto riconducibile a questa fattispecie e si fosse ritenuta preferibilmente applicabile la regola della parziarietà. D'altro canto, la necessità di specificare per i sindaci alla regola della solidarietà può giustificarsi con la volontà di sgombrare il campo da ogni possibile dubbio in ordine alla sua applicazione.

⁴⁵ Si v. Cass., Sez. Un., 15 luglio 2009, n. 16503, Cass., 22 luglio 2005, n. 15431.

⁴⁶ V. Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576; Cass., 19 febbraio 2013, n. 4032, che conferma l'unicità del fatto dannoso; Cass., 10 marzo 2005, n. 5337, che afferma il principio di solidarietà quand'anche il contributo causale di uno dei responsabili sia minimo. V. Cass., 20 gennaio 2017, n. 1642 sulla responsabilità solidale in presenza di un concorso di responsabilità per titoli diversi. Cass., Sez. Un., 27 aprile 2022, n. 13143, in *NGCC*, 2022, 1065 ss.

valorizza il vero scopo dell'intervento normativo, si dovrebbe ammettere l'introduzione di una responsabilità parziaria e un'implicita disapplicazione anche della presunzione di responsabilità solidale presente nell'ordinamento.

L'intervento del legislatore pone però seri dubbi sul reale superamento di tale principio, posto che il secondo comma dell'art. 2407 c.c. tralascia ogni riferimento alla condotta omissiva dei sindaci rispetto alla vigilanza sulla *mala gestio* degli amministratori e prevede solo la limitazione di responsabilità dei sindaci in caso di violazione non dolosa -più in generale- dei loro doveri (dunque non strettamente riferibile all'ipotesi di omessa vigilanza).

Ci si chiede, quindi, se la norma possa essere interpretata nel senso di aver posto un limite di risarcibilità nei rapporti interni fermo restando, tuttavia, l'obbligo di rispondere in solido con gli amministratori verso i soggetti danneggiati.

I sindaci sono, del resto, sempre tenuti, ex art. 2407, comma 1°, c.c. ad osservare i doveri loro imposti dalla legge e, *in primis*, tra questi, a vigilare ex art. 2403 c.c. sull'osservanza dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti e sull'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto, dunque ad attivarsi in caso di atti illeciti degli amministratori. E non potrebbe, quindi, essere diversamente vista la contestualità dell'apporto causale al danno patrimoniale che conseguirebbe all'omesso controllo a nulla rilevando l'apparente trattamento previsto dal codice civile in materia di sospensione della prescrizione (art. 2941 c.c. su cui la riforma non è intervenuta)⁴⁷.

In tal caso pare davvero arduo negare che sindaci e amministratori rispondano in solido per un danno che sia causalmente riconducibile ad entrambi.

A ciò si aggiunga (come meglio si dirà a breve) che il d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47 prevede la riviviscenza del previgente art. 2407 c.c. rispetto ai profili di responsabilità dei sindaci di società quotate, col ch  si presentano seri dubbi di legittimit  costituzionale visto che i sindaci saranno sottoposti a principi di responsabilit  differenti in ragione della

⁴⁷ Si rinvia sul punto a E. RICCIARDIELLO, *La prescrizione dell'azione di responsabilit  promossa dal curatore fallimentare verso gli amministratori di societ  di capitali*, in *Giur. Comm.*, 2018, II, 312 ss.

minore o maggiore apertura della società al mercato del capitale di rischio. Fermo che una responsabilità limitata ad un massimale finisce per svilire il senso stesso della solidarietà che predica il riconoscimento di una responsabilità per quota ideale tra i coautori dell'illecito secondo gli importi stabiliti dal giudice all'esito del giudizio di responsabilità.

Vale la pena riflettere se, dunque, non si apra persino un duplice scenario: ammettendo una responsabilità dei sindaci nei limiti esplicitati dall'art. 2407, comma 2, c.c. per ipotesi di danno dipendenti da attribuzioni esclusive dei sindaci, non connotate da un rapporto di causalità con la condotta a sua volta tenuta dagli amministratori; e, invece, una responsabilità solidale con questi ultimi ove il danno si verifichi all'esito di illeciti posti dagli uni e dagli altri in rapporto di causalità. In tal caso la solidarietà dei sindaci nella responsabilità degli amministratori (pur in assenza ora di un'espressa previsione) si ricaverebbe dai suddetti principi generali dell'ordinamento e discenderebbe dalla violazione del dovere di vigilanza sull'operato degli amministratori.

Quale che sia la lettura della norma, la nuova formulazione pone comunque dei problemi interpretativi e di costituzionalità e appare incoerente con i principi dell'ordinamento, imponendo una seria riflessione sulla necessità di ripensare l'intera formulazione della norma e gli obiettivi che si vogliono con essa perseguire.

Quanto, infine, all'ultimo aspetto, relativo alla prescrizione dell'azione di responsabilità, ci si limita ad osservare che la rivisitazione del limite temporale delle condotte punibili indebolisce ogni forma di tutela dei soggetti e dei beni danneggiati: invero, riconoscendo che l'azione verso i sindaci si prescrive⁴⁸, analogamente a quanto previsto per i revisori, nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 c.c., concernente l'esercizio in cui si è realizzato il danno, si contravviene ad un altro principio di diritto civile, quello per cui il termine di prescrizione di un'azione risarcitoria decorre dal momento in cui il danno è stato realizzato.

Sarebbe ragionevole ritenere che rispetto alle azioni di responsabilità che possono essere esercitate dai soci e dai creditori sociali il termine di prescrizione decorra dal momento in cui il danno si è verificato. È

⁴⁸ S. AMBROSINI, *La responsabilità degli amministratori*, in *Trattato delle società*, V. Donativi (diretto da), Milano, II, 2022, 2041 ss.

evidente che se lo scopo perseguito dal nuovo art. 2407, comma 4, c.c., è quello di non esporre i sindaci al rischio di essere *sine die* sottoposti ad un'azione di responsabilità, la nuova decorrenza del *dies a quo* rispetto alla prescrizione di un'azione verso i sindaci crea un disallineamento con quello applicabile agli amministratori nei cui confronti un'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione della carica, *ex art.* 2393 c.c., e che potrebbe persino confermare il convincimento di un superamento della solidarietà ⁴⁹.

Un altro punto controverso riguarda la retroattività della nuova disposizione anche ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della norma ovvero ai fatti verificatisi in data antecedente che, per vero, le prime pronunce giurisprudenziali sul punto escludono chiaramente. La disposizione sulla prescrizione disciplina un istituto di diritto sostanziale nè è stata prevista espressamente dal legislatore la sua retroattività ai giudizi pendenti e alle condotte anteriori all'entrata in vigore della riforma, sicché la retroattività andrebbe esclusa in ragione della previsione generale di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui «la legge non dispone che per l'avvenire».

Così la prima pronuncia emessa all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 35 del 2025 dal Tribunale di Bari ha chiarito che la nuova previsione in ordine al termine di prescrizione si «applicherà alle condotte successive all'entrata in vigore di tale legge e, quindi, diventerà operativa a partire dai bilanci dell'esercizio 2024» ⁵⁰.

L'assunto, è stato confermato in maniera corale anche in dottrina ⁵¹ e, in un momento successivo al convegno a cui attiene il presente

⁴⁹ *Contra*, S. DELLE MONACHE, *Responsabilità dei sindaci e prescrizione*, in *Riv. dir. comm.*, 2025, 523 ss.

⁵⁰ Trib. Bari, 24 aprile 2025, in www.ristrutturazioniaziedali.ilcaso.it e, in senso conforme, Trib. Bari 11 giugno 2025. V. Trib. Venezia, 11 giugno 2025; Trib. Roma, 19 giugno 2025; Trib. Brescia, 10 settembre 2025 e App. Venezia, 30 settembre 2025.

⁵¹ *Ex multis*, R. RORDORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, in *Società*, 2025, 625 ss.; A. PICCIAU, *La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici*, *op. cit.*, 644 ss.; S. AMBROSINI, *Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione nel nuovo art. 2407 c.c.*, *ivi*, 655 ss.; G. GUIZZI, *Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407 c.c.*, *ivi*, 675 ss.; B. INZITARI, *Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 c.c. Ed obblighi di segnalazione nel codice della crisi*, in *Dir. fall.*, 2025, I, 446 ss.; M. SPIOTTA, *Responsabilità e prevenzione: un parallelismo*

scritto, anche dalla Corte di Cassazione con due sentenze gemelle. La Corte di Cassazione⁵² ha, infatti, negato il carattere retroattivo della nuova disposizione richiamando l'orientamento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 235 del 2014, aveva affermato l'applicabilità dello *ius superveniens* ai giudizi in corso in quanto attengano non «alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto».

La Suprema Corte, con entrambe le suddette pronunce, attribuisce alla norma carattere sostanziale integrando una vera limitazione al diritto risarcitorio. Di conseguenza, il nuovo art. 2407, comma 2, c.c. non può trovare applicazione retroattiva in quanto attinente alla «consistenza del diritto al risarcimento già maturato in conseguenza del pregiudizio (patrimoniale) arrecato». La possibilità, dunque, di predisporre disposizioni con efficacia retroattiva trova adeguata giustificazione «sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata»⁵³.

Le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di Cassazione appaiono condivisibili laddove, diversamente, si verrebbe a creare una «irrimediabile lesione»: alla parità di trattamento tra amministratori e sindaci garantita in forza del previgente dettato normativo in ipotesi di responsabilità solidale conformemente con il principio generale *ex art.*

tra il riformato art. 2407 c.c. E gli artt. 1913-1915 c.c., ivi, I, 890 ss.; E.M. NEGRO, Conversazione estemporanea sulla riforma dell'art. 2407 c.c., in ristrutturazionaziendali.ilcaso.it, 17 marzo 2025; F. SUDIERO, La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Primi riflessi (ma non proprio istintivi) riflessioni, op. cit.

⁵² Cass., 22 gennaio 2026, n. 1390 e n.1392, in *www.ilcaso.it*, con un primo commento di S. AMBROSINI, *La non retroattività del nuovo art. 2407, C. 2 c.c., nel nuovo "parto gemellare" della Cassazione*. La Cassazione ha quindi precisato che «Il nuovo art. 2407, comma 2, c.c., non trova applicazione ai giudizi in corso per fatti antecedenti, in quanto la norma sopravvenuta non può incidere sulla quantificazione del danno, come disciplinata dalla legge al momento della verifica dell'evento lesivo, attenendo alla consistenza del diritto al risarcimento già maturato e non a mere modalità di accertamento dello stesso».

⁵³ Così Corte Cost., n. 73 del 2017 con rinvio alle sentenze n. 170 del 2023, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010 e richiamata anche da Cass., 22 gennaio 2026, n. 1392, cit.

2055 c.c.; all'aspettativa legittima dei creditori e della società rispetto alla possibilità di ottenere un risarcimento «corrispondente all'unico pregiudizio arrecato al patrimonio sociale»; e, infine, alla prerogativa del giudice «non solo dell'accertamento dell'an del diritto risarcitorio azionato in giudizio dal danneggiato ma anche, [...] alla determinazione, secondo il prudente apprezzamento, dell'intero pregiudizio risarcibile»⁵⁴.

Come anticipato, qualche segnale che ha portato ad una almeno parziale revisione dei tratti caratteristici del riformato art. 2407 c.c. è arrivato con lo schema di decreto dell'8 ottobre 2025⁵⁵ con cui il legislatore delegato ha dato attuazione alla delega di cui alla Legge capitali per le società quotate, confermato dal d.lgs. n. 47/2026 all'art. 151.2 t.u.f.

La relazione di accompagnamento sul punto esplicitava nella parte III, punto 5), una deroga all'attuale regime di responsabilità previsto in via generale per tutte le società per azioni *ex art. 2407, comma 2, c.c.*

All'art. 151.2, dunque, si profila un ritorno al passato almeno per le società quotate e per quelle ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione, rispetto alle quali si esplicita nuovamente l'applicazione del principio della solidarietà dei sindaci nella responsabilità degli amministratori senza alcuna limitazione del danno risarcibile. In sostanza la nuova formulazione dell'art. 2407, comma 2, c.c. continuerebbe a trovare applicazione per le società non quotate e non ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali. Si osserva, in ogni caso, che non è comunque prevista una reviviscenza del precedente dettato normativo in ordine ai termini di prescrizione.

⁵⁴ In senso conforme Cass., 22 gennaio 2026, n. 1390 e n. 1392, *cit. V.*, S. AMBROSINI, *La non retroattività del nuovo art. 2407, C. 2 c.c., nel nuovo "parto gemellare" della Cassazione, op. cit.*, in cui l'A. ha precisato con riguardo ad entrambe le sentenze, come «l'effetto complessivo è quello di una "bonifica" dei principali tentativi di "elusione": quello della regola di irretroattività sul piano sostanziale e quello dello statuto concorsuale sul piano processuale (giudicato endofallimentare come vincolo positivo esterno)».

⁵⁵ V. Schema di decreto legislativo recante «attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento».

Ebbene, l'applicazione del previgente art. 2407 comma 2, c.c. tale soluzione certamente limita alcuni dei paradossi di cui si è brevemente dato conto poco sopra non senza, tuttavia, generarne di nuovi: si pensi alla disuguaglianza che si verrà a creare tra sindaci di società quotate e non quotate visto che solo nel primo caso sarebbe possibile addivenire ad una loro condanna per il valore effettivo del danno cagionato. La quotazione rappresenterebbe l'unico spartiacque tra i due regimi normativi.

Eppure, una tale difformità di trattamento non pare potersi giustificare solo con la maggiore o minore apertura della società al mercato del capitale di rischio, tra l'altro prescindendo dalla sua dimensione e dal suo effettivo impatto nei confronti dei terzi e dei creditori sociali, ovvero (in tale ultimo caso) nei confronti dei soggetti che per lo più agiscono in via risarcitoria specialmente quando la società non è più *in bonis* attraverso gli organi delle liquidazioni giudiziali ⁵⁶.

Appare ad ogni modo significativo che si sia avvertita la necessità di modificare nuovamente l'art. 2407 c.c. a distanza di appena un anno dalla sua riformulazione e che questo tentativo si sia inserito in un contesto in cui era programmata la «revisione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» anche in ordine all'organo di controllo interno di società quotate ma, *ex art. 19, comma 2, lett. h)*, al solo fine di «assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo», e in tal modo assicurarne efficienza e coerenza.

Non pareva, in altri termini, una priorità del legislatore della Legge capitali intervenire in merito ai principi che regolano la responsabilità dei sindaci. Piuttosto, l'obiettivo era quello di attuare una «riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali» allo scopo di «sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio [...]; c) facilitare il passaggio alla quotazione; [...] ⁵⁷.

⁵⁶ È ben noto che più raramente le società assumono iniziative nei confronti dei propri amministratori per un eventuale danno cagionato, mentre è più probabile che la maggioranza azionaria ne deliberi la revoca.

⁵⁷ Si veda P. MONTALENTI, *La legge Capitali e la delega alla riforma del Testo Unico della Finanza: prime riflessioni*, in *Giur. Comm.*, 2024, II, 497 ss.; A. PISANESCHI, *Delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio*

1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti in Legge Capitali (5 marzo 2024, n. 21). Commentario G. Martina, M. Rispoli Farina e V. Santoro (a cura di), Torino, 2024, 234 ss.